



Città di Cardano al Campo

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)

Tel 0331-266211 Fax 0331-266275

C.F. e P.I. 00221730120

e-mail: tributi@comune.cardanoalcampo.va.it

PEC: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it

www.comune.cardanoalcampo.va.it

IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE DICHIARAZIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – UTENZE DOMESTICHE (ai sensi art. 1 Legge 147/2013 e s.m.i.)

DENUNCIA DI NUOVA OCCUPAZIONE DENUNCIA DI VARIAZIONE O INTEGRAZIONE

DATI DELL'OCCUPANTE

Persona Fisica

Cognome e Nome _____

Nato a _____ il _____

Residente a _____

In Via / Piazza _____ nr _____

Codice Fiscale _____

Tel / Cell _____ mail _____

oppure

Persona Giuridica

Ragione sociale _____

Codice Fiscale / Piva _____

Sede Principale in _____

Via / Piazza _____

Telefono / Fax _____ email _____

Rappres. Legale _____

Domiciliato a _____

EVENTUALE DIVERSO RECAPITO PER COMUNICAZIONI e/o invio avvisi di pagamento

DATA INIZIO OCCUPAZIONE

Dal _____

INDIRIZZO DELL'IMMOBILE

CARDANO AL CAMPO - VIA / PIAZZA _____ NR _____

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE

1) Nominativo Proprietario _____

2) Immobile detenuto a titolo di:

Affitto Proprietà Usufrutto Comodato Altro _____

3) Nominativo precedente occupante / proprietario _____

DESTINAZIONE IMMOBILE

L'unità immobiliare è classificabile quale abitazione:

principale di residenza

principale di residente all'estero iscritto all'Aire

Immobile a disposizione

rurale ad uso abitativo

garage / box / deposito _____

RIFERIMENTI CATASTALI E SUPERFICI (dati obbligatori)

Destinazione locali	Fg	Mappale	Sub.	Mq
ABITAZIONE				
BOX				
CANTINA				
ALTRO -----				
ALTRO -----				
ALTRO -----				

TOTALE _____

Per usufruire delle agevolazioni previste dal regolamento comunale dovranno essere presentate le domande su appositi modelli disponibili presso l'Ufficio Tributi.

NOMINATIVO OCCUPANTI (dati obbligatori)

Soggetti risultanti nell'anagrafe comunale, salvo diversa documentata dichiarazione contraria, e le altre eventuali persone dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno (colf, badanti, ecc)

COGNOME E NOME	Data e luogo di nascita	Residente (si o no)

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 Dpr 445/2000, attesta che i dati sopra riportati sono veritieri. Dichiaro inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 Dgls 196/2003 che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA _____ FIRMA _____

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO TRIBUTI

La presente denuncia è stata presentata il _____

Carta identità nr. _____ rilasciata dal Comune di _____
 Nominativo _____

Ufficio Tributi _____

ESTRATTO REGOLAMENTO COMUNALE IUC

Art. 20 - Presupposto

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal succ. art. 23.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 22 – Soggetti passivi

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 23, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Art. 23 – Locali e aree soggetti al tributo

Sono soggetti alla TARI:

a) tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

Art. 24 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

3) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

Art. 25 – Determinazione della superficie tassabile

In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante mezzi idonei a garantire la conoscibilità dell'atto.

Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato

Art. 33 – Determinazione nel numero degli occupanti delle utenze domestiche

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, fatta salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio collaboratrici/tori (colf, badanti ecc) che dimorano presso la famiglia.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

RIDUZIONI

Da regolamento comunale sono previste riduzione per abitazioni a disposizione, compostaggio domestico e abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti all'estero. Per usufruire di tali agevolazioni dovranno essere presentate domande su appositi modelli disponibili presso l'Ufficio Tributi.

AVVERTENZE

La compilazione del modulo di iscrizione anagrafica non assolve l'obbligo di regolarizzazione ai fini della rifiuti (iscrizione / cancellazione). Nel caso di denuncia di immobili ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli.

Le dichiarazioni hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione del tributo rimangano invariati.

Il contribuente è tenuto a denunciare tutte le variazioni che intervengono successivamente. In particolar modo:

- variazioni di superfici che incidono sull'ammontare della tassa.
- variazioni di indirizzo
- variazioni dell'intestatario della tassa (decesso, separazioni, scissioni)
- venir meno delle condizioni per eventuali riduzioni o esenzioni richieste.
- cessazioni di occupazione nel comune di Cardano al Campo. Si precisa che la domanda di cessazione deve essere presentata tempestivamente per ottenere la rettifica sulla tassa dell'anno in corso.

Nei casi di spedizione via posta, fax, mail (non certificata) o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa dall'intestatario allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento di identità leggibile e in corso di validità (pena mancato accoglimento della denuncia) ed indicare un recapito telefonico per richiesta di eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla denuncia presentata.

Nel caso di sottoscrizione della presente denuncia per conto di altro soggetto è necessario presentare all'ufficio delega specifica allegando copia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

CALCOLO DEL TRIBUTO TARI

Per le utenze domestiche l'importo del tributo dovuto si ottiene moltiplicando i metri quadri calpestabili dell'abitazione e delle relative pertinenze per la quota fissa corrispondente al numero di componenti il proprio nucleo familiare e aggiungendo a tale valore la quota variabile corrispondente al numero di componenti del proprio nucleo familiare.

All'importo così ottenuto si applicano le riduzioni spettanti al contribuente e previste dal regolamento comunale. Occorre inoltre aggiungere il 5% a titolo di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell'ambiente

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE	Entro 30 giugno dell'anno successivo alla data di variazione, di inizio possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo
-------------------------------------	--

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Ufficio Tributi

Comune di Cardano al Campo Piazza Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo

Orari apertura al pubblico	mattina	lunedì / mercoledì / venerdì	09.15 – 13.00
	pomeriggio	martedì	15.00 – 18.00

Telefono 0331 / 266225 – 266226 Fax 0331 / 266275

Pec protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it

Mail tributi@comune.cardanoalcampo.va.it